COMUNE DI CERCOLA

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI e N.C.C.)

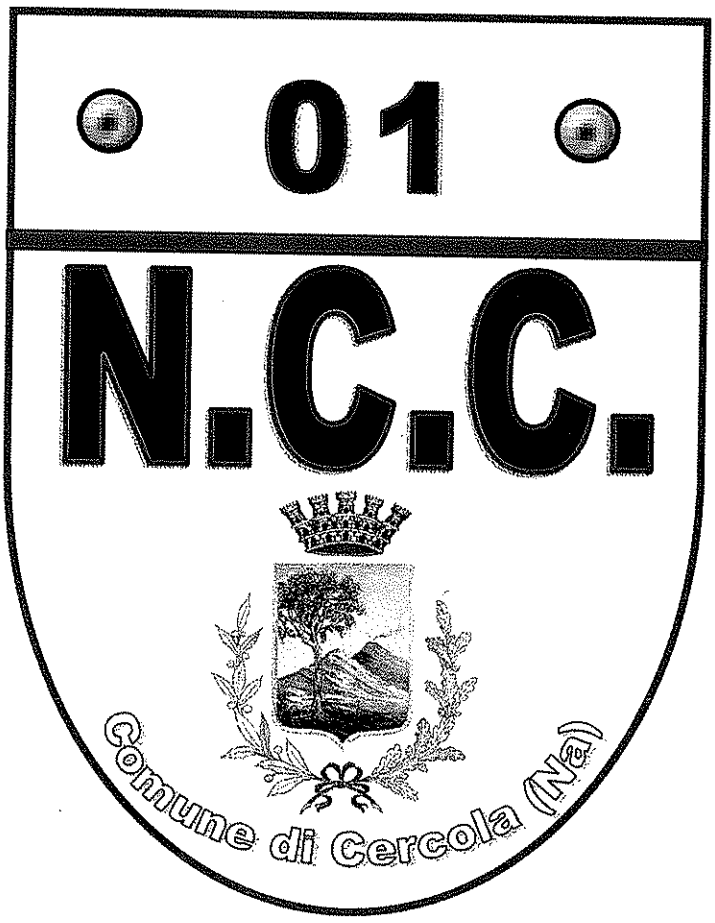

Approvato con deliberazione Consiliare nr. _____del _____2010

CAPO I

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura e simili.

2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
   a) L. 382/75 Norme sull'ordinamento Regionale art. 1;
   b) D.P.R. 616/77 Legge delega controllo della Regione sui Regolamenti art. 85;
   c) L. 894/76 Rinnovo delega di cui alla L. 382/75, L.753/80 Normativa sui trasporti;
   d) L. 575/61, L. 646/82 e L. 936/82 Antimafia, L. 443/85 Legge quadro Artigianato art. 5 e 31;
   e) D.Lvo 285/92 Codice della Strada e D.P.R. 495/92 Regolamento di attuazione;
   f) D.M. del 19.11.1992 Caratteristiche autopubbliche da piazza;
   g) D.Lvo n. 572 del 15.12.1992 Regolamento norme sui dispositivi antinquinamento Taxi etc.;
   h) L.142/90, L.21 del 15/01/1992 e successive modifiche, (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoveicoli non di linea);
   i) L.104/92 Handicap, L.127/97 Bassanini, L.422/97;
   j) D.M. 20 aprile 1993;
   k) L. 248 del 04/08/2006;
   l) Del. G. R. n. 301 del 26.01.2001;
   m) Del. G. R. n. 474 del 2.02.01;
   n) Del. G. R. n. 627 del 8.02.01;
   o) Del G. R. n. 841 del 23.02.01;
   p) Legge Regionale n. 3 del 28/03/2002.
   q) Normativa antimafia e legge n°136 del 13.08.2010

Articolo 2 - Definizione del servizio

I servizi taxi e noleggio con conducente, così come definiti dagli artt. 1,2,3, della legge n. 21/1992, provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Articolo 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione Comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997.

Articolo 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.
3. La Giunta Comunale stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.

Articolo 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli e simili adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge n. 21/1992 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8, comma 2, della legge n.21/1992

Articolo 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge n. 21/1992.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della legge n. 21/1992, fermo restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativi da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 7 - Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza di taxi o di autorizzazione noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente, l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

Articolo 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio taxi il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio noleggio con conducente il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della legge 21/92.

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione europea.

   b) I requisiti morali saranno accertati e documentanti applicando i principi del protocollo di legalità e della normativa antimafia , accertamenti che saranno effettuati nei confronti del richiedente , dei congiunti e di tutti i soci .
   c) aver la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
   d) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
   e) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione noleggio con conducente rilasciata anche da altro comune, fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall'art. 8 della legge 21/92.
2. Per l'esercizio del servizio noleggio con conducente è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio nella quale non vi devono essere altre attività commerciali .
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse .
4. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune.

5 Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del Comune.

6 Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere il rilascio di dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio noleggio con conducente vengono assegnate per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo la esistenza di graduatoria valida.
3. L'Indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale, che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

Articolo 11 - Bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
   a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
   b) i requisiti per l'ammissione al concorso : macchine ecologiche secondo la normativa Europea, con predilezione di veicoli elettrici, e di veicoli idonei al trasporto di persone diversamente abili ;
   c) i requisiti per il rilascio del titolo;
   d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
   e) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre quelli di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 21/92, e il punteggio relativo;
   f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
   g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
   h) eventuali materie di esame.

Articolo 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda vanno indicati: generalità, luogo di nascita, cittadinanza e residenza.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge n. 15/1968, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), c) d) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva per i quali viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge n.15/1968, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto.

Articolo 13 - Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso è costituita da tre membri: il Responsabile del Servizio competente e due esperti del settore, nominati dal Responsabile del Settore Competente con determina dirigenziale .
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale almeno di cat. C.
3. La Commissione opera come collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.

Articolo 14 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Articolo 15 - Rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. L'ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione, ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

Articolo 16 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio, entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere alla installazione del tassametro, debitamente sigillato.

Articolo 17 - Validità della licenza e autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Articolo 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto della azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto tra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
   - ✓ Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
   - ✓ La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.
   - ✓ Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

Articolo 19 - Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 della legge 21/92 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:
   a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
   b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione di servizio civile;
   c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
   d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
   e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione a ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 21/92, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n. 230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.

3. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituito, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'Ufficio comunale competente.

Articolo 20 - Caratteristiche dei veicoli

1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o noleggio con conducente devono:
   a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
   b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
   c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
   d) di essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992 e successive modiche

Articolo 21 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20, l'autoveicolo taxi deve:
   a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 23 del presente regolamento, fatto salvo che nei comuni di piccole dimensioni individuati per ogni provincia dalla camera di commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno;
   b) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese;
   c) essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, ove immatricolato in data successiva al 31/12/1992;
   d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'Ufficio comunale competente;
   e) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI";
   f) esporre in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni e gli sconti;
   g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero di licenza e il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico".
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli articoli 20, 21, 22 24 e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Articolo 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio noleggio con conducente

1 Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 l'autoveicolo adibito al servizio noleggio con conducente deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "noleggio con conducente" lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dalla Amministrazione Comunale.

2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Articolo 23 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
   a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa;
   b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consente, l'inserimento di altre tariffe,
   c) indicare l'esatto importo in euro;
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso;
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
   a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
   b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa;
5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale, competente di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Articolo 24 - Pubblicità sulle autovetture

1 L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche.

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 25 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della MCTC, le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio noleggio con conducente sono soggette a controlli periodici, con cadenza almeno annuale, da parte dell'Amministrazione comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi.

Articolo 26 - Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n. 21/92, la Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.

2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente Ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Articolo 27 - Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco ed individuale da apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax,telefono, etc.) E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono, altri motivi di pubblico interesse.
4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Articolo 28 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Articolo 29 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per i trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. i veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 503/96.

Articolo 30 - Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta: le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe del servizio o di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 285/1992. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.

I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, nonché le centrali Radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione comunale.
La Giunta comunale dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

9. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge n.21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
10. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Articolo 31 - Regolamento del Servizio

1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Articolo 32 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. L.vo n. 285/92, ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari, si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

Articolo 33 - Revoca della licenza e della autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca della licenza o della autorizzazione nei seguenti casi:
   a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
   b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisce ad una persona disabile;
   c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 18 del presente Regolamento.
   d) nel caso il titolare, un socio o congiunti diretti di questi siano riconducibili ad una organizzazione criminale, previo accertamento di polizia espletato dai competenti uffici, alla stregua della normativa antimafia e dalla legge n.136 del 13.08.2010.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti.

Articolo 34 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
   a) per mancato inizio nei termini stabiliti dell'art. 16;
   b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
   c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'ufficio addetto alla tenuta del ruolo dei conducenti.

Articolo 35 - Conseguenze della Sospensione, revoca o decadenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Art. 36 - Vigilanza e controllo

1. Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e NCC compete al Comune che lo esercita,

attraverso un apposito Ufficio di controllo, costituito con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II

Articolo 37 - Codice di comportamento

1. La Giunta comunale approva con delibera il Codice di comportamento degli operatori del settore con il quale individua obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.

Articolo 38 - Carta dei servizi

1 L'Amministrazione comunale promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore, di una carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai principi della eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Articolo 39 - Formazione e aggiornamento

1. L'Amministrazione comunale promuove, d'intesa con le organizzazioni di categoria, corsi di formazione e di lingua per i tassisti che ne facciano richiesta.

Articolo 40 – Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.

Articolo 41 – Entrata in vigore e rinvio ad altre norme

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché di altre normative applicabili in materia.